

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI



CITTA' DI CRESCENTINO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 12 DEL 10/08/2022

OGGETTO:

ORDINANZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI IN SCADENZA NEL CIMITERO CAPOLUOGO E CONSEGUENTI ESTUMULAZIONI ORDINARIE - ANNO 2022

IL SINDACO

PREMESSO che con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e ss. è stato emanato il Regolamento di Polizia Mortuaria, tuttora vigente;

VISTE le Leggi ed i Regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di Polizia Mortuaria;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2017;

VISTO il Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 21/07/2017 e le successive modificazioni e integrazioni;

RISCONTRATA la necessità di porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare la corretta gestione delle concessioni di loculi comunali, garantendo la possibilità di rinnovo agli aventi diritto e procedendo all'estumulazione delle salme per i quali non vi sia tale volontà degli eredi o aventi titolo;

VISTO che, a tale scopo, è stata effettuata una verifica nel Cimitero di Crescentino-Capoluogo dalla quale sono emerse diverse concessioni scadute alla date del 31/12/2021, per le quali è necessario acquisire i rinnovi o le rinunce da parte dei concessionari o dei relativi eredi;

VISTO il Titolo II - Capo IV "Esumazioni ed Estumulazioni" del citato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale ed in particolare gli articoli 59, 60, 61, 63, 64, 65 e 66;

VISTO il Titolo IV - Capo I "Tipologia, Assegnazione e Modalità di Esercizio" del citato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale ed in particolare gli articoli 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83 e 84;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera G della Legge 30/03/2001 n. 130 che prevede la possibilità, per l'ufficiale dello stato civile, nel caso di irreperibilità dei soggetti aventi titolo a disporre dei resti mortali dei defunti, di autorizzare la cremazione delle salme tumulate da almeno vent'anni, previa pubblicazione all'albo pretorio di specifico avviso per 30 giorni;

RILEVATO che risulta necessario pubblicare gli elenchi delle concessioni scadute così da rintracciare gli intestatari, eredi od aventi titolo per procedere ai rinnovi o acquisire le relative rinunce, al fine di completare la verifica delle concessioni di loculi comunali scadute entro il 31/12/2021, indicate nell'allegato sotto la lettera A della presente Ordinanza;

DATO ATTO che in caso di nessuna comunicazione da parte degli intestatari, eredi o aventi titolo l'Amministrazione dovrà provvedere d'ufficio alle estumulazioni delle salme interessate, così da

garantire un numero adeguato di posti salma per future tumulazioni, secondo quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale prima richiamato;

RILEVATA la necessità di riservare un congruo numero di spazi disponibili nei campi di inumazione per nuove inumazioni in via prioritaria rispetto alle inumazioni delle salme estumulate, così da meglio rispondere alle esigenze presenti e future della popolazione crescentinese;

DATO ATTO che potranno essere accolte ulteriori richieste di recupero resti entro 6 mesi dall'avvenuta estumulazione;

RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993 e n. 10 del 31 Luglio 1998;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.13 dell' 8/02/2021 che fissa le tariffe per i servizi cimiteriali;

VISTI gli art. 50 - 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,

su proposta del Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione Amministrativa dei Cimiteri;

ORDINA

1. Di fissare al 14 novembre 2022, il termine entro il quale i concessionari, i relativi eredi o gli aventi diritto, delle concessioni di loculi comunali, di cui all'**allegato A** alla presente, potranno esprimere al Settore Gestione Amministrativa dei Cimiteri la volontà di rinnovare dette concessioni, qualora consentito, secondo le forme e i tempi previsti dalla normativa e dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e previo pagamento delle tariffe vigenti, così come fissate con deliberazione della Giunta Comunale. I modelli da utilizzare per l'istanza di rinnovo o per esprimere la volontà di rinuncia delle concessioni scadute al 31/12/2021 sono riportati all'**allegato B** della presente e sono pubblicati sul sito internet del Comune di Crescentino.
2. Di disporre che, decorso il termine del **14 novembre 2022**, la mancata comunicazione al Settore gestione Amministrativa dei Cimiteri delle volontà di rinuncia o il mancato rinnovo di dette concessioni verrà interpretato, in qualsiasi caso, come rinuncia da parte degli aventi diritto. L'Amministrazione Comunale rientrerà pertanto, a decorrere dal 15 novembre 2022, nel possesso pieno ed effettivo dei loculi e successivamente procederà alle estumulazioni dei resti contenuti nei detti involucri, secondo le modalità indicate nel successivo punto 3 della presente Ordinanza, previa pubblicazione, a cura del Settore Gestione Amministrativa dei Cimiteri, dell'elenco dei loculi e delle salme interessate, da pubblicarsi per 15 giorni all'Albo Pretorio Online e all'ingresso del Cimitero Capoluogo, oltreché nei pressi dei loculari interessati.
3. Di provvedere, a decorrere dal **1 gennaio 2023**, alle operazioni cimiteriali relative alle estumulazione ordinarie delle sepolture, di cui all'**elenco previsto dal precedente punto 2 della** presente Ordinanza, in conformità alle procedure enunciate nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente e secondo le seguenti prescrizioni:
 - A) Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione si provvederà alla immediata raccolta dei resti mortali affinché siano deposte nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano formulato domanda raccoglierte per deporle in ossari, cellette ossari, loculi, tumoli o tombe già avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco, secondo quanto prescritto dall'art. 36 del DPR 285/90. Le ossa possono anche essere cremate nel rispetto delle norme sulla cremazione.
 - B) Qualora, per le salme di cui al precedente punto A, non vi siano state rinunce o richieste di recupero dei resti da parte degli eredi o degli aventi titolo, i resti stessi verranno conservati per mesi 6 dalla data di estumulazione a disposizione degli aventi titolo; trascorso tale periodo l'Amministrazione provvederà a collocare i resti, a norma di legge, nell'ossario comune;

C) Nel caso di salme non mineralizzate gli eredi potranno rendere specifica dichiarazione al fine di disporre il trasferimento dei feretri al Tempio Crematorio al fine di ridurre i resti in cenere (tale dichiarazione deve essere resa **entro e non oltre il 14 novembre 2022**, contattando il personale addetto al Servizio Cimiteriale via e-mail. a.facciolo@comune.crescentino.vc.it o tel. 0161833111 int. 8/cell. 3884922313). Tali resti, una volta cremati, dovranno essere riconsegnati, raccolti in idonea urna, agli eredi o aventi titolo che ne abbiano fatto richiesta. In alternativa alla cremazione gli eredi potranno richiedere, con le stesse tempistiche, l'inumazione dei feretri nel campo comune della zona C del Cimitero del Capoluogo per 5 anni, secondo quanto disposto dall'articolo 86 del DPR 285/1990 e s.m.i e dall'art. 63 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2017.

D) Sempre nel caso di salme non mineralizzate la mancanza di indicazioni da parte degli eredi o aventi titolo, rese secondo le modalità e le tempistiche di cui al precedente punto C, sarà considerata quale fattispecie di irreperibilità e conseguentemente l'Ufficiale dello Stato Civile, dopo 30 giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune, autorizzerà la cremazione delle salme interessate. Successivamente alla cremazione i resti verranno conservati per mesi 6 dall'estumulazione, in idoneo locale del Cimitero Capoluogo per eventuali richieste dei parenti o aventi titolo. Decorso tale termine, senza che vi siano indicazioni da parte degli aventi titolo, le ceneri verranno collocate in idonei contenitori nell'ossario comune del Cimitero Capoluogo, nelle more della sistemazione definitiva del cinerario comune comunale.

4. Di trasmettere copia dell'elenco di cui all'allegato A alla presente al Servizio Demografico al fine di provvedere alla verifica anagrafica dei concessionari e/o degli eredi delle salme interessate dalla presente Ordinanza, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.
5. Che i familiari interessati a presenziare alle operazioni di cui al precedente punto 3 della presente ordinanza dovranno prendere contatto con il personale addetto al Servizio Cimiteriale, entro il 14 novembre 2022 (contattando il personale addetto al Servizio Cimiteriale via e-mail. a.facciolo@comune.crescentino.vc.it o tel. 0161833111 int. 8/cell. 3884922313 o fissando un appuntamento).
6. La chiusura al pubblico nella parte di Cimitero interessata, nelle giornate in cui avverranno le operazioni prescritte dal precedente punto 3 della presente Ordinanza, ad esclusione delle giornate Festive, condizioni climatiche permettendo, al fine di impedire l'accesso agli estranei e per la riservatezza delle operazioni;

INFORMA

Che in mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro il **14/11/2022**, il Comune di Crescentino provvederà d'ufficio:

- alle operazioni di estumulazione ordinaria;
- a raccogliere i resti mortali mineralizzati, che saranno conservati in deposito presso il cimitero comunale per 6 mesi consecutivi decorrenti dalla data di estumulazione. Trascorso tale termine, senza che siano state fornite dai soggetti aventi titolo indicazioni relative al trattamento dei resti mortali, i resti medesimi verranno definitivamente posti nell'ossario comune.
- Nel caso di salme indecomposte o di esiti dei fenomeni cadaverici, in mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro il termine di cui sopra, previo espletamento della procedura prevista dall'art. 3, comma 1, lettera G della Legge 30/03/2001 n. 130, essi verranno avviati alla cremazione e le ceneri risultanti verranno conservati per mesi 6 dall'estumulazione, in idoneo locale del Cimitero Capoluogo per eventuali richieste dei parenti o aventi titolo;

- a raccogliere gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione delle esumazioni che verranno custoditi dal Comune di Crescentino, a disposizione degli aventi diritto, in idoneo locale, per 12 mesi;
- le estumulazioni saranno eseguite anche in assenza di parenti o congiunti;
- i materiali e le opere installate sulle lapidi dei loculi/cellette non possono venire asportati dai cimiteri da parte di familiari o di persone da questi incaricate, ma rimangono nella disponibilità del Comune in base a quanto previsto dal citato art. 66 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, fatta salva la possibilità per le famiglie di richiedere la restituzione di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura;
- le operazioni di cui sopra saranno a totale carico dei familiari/eredi, secondo le tariffe previste dalla D.GC. n. 13 del 08/02/2021, così come l'acquisto delle cassette di zinco e l'eventuale concessione di cellette ossario comunali;
- la data/le date delle operazioni in oggetto, nell'ambito del periodo fissato dalla presente ordinanza, verranno rese pubbliche dal competente Settore.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga affissa all'ingresso del Cimitero Capoluogo e nei pressi dei Loculi comunali del 1935, 1964, 1980 e 1988;
- Che un estratto della presente ordinanza venga posta in visione sui loculi interessati dalle procedure di estumulazione;
- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata per gg. 30 all'Albo Pretorio del Comune;
- Che copia della presente ordinanza venga inserita in evidenza negli Avvisi sul sito del Comune di Crescentino;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Vercelli per la sua divulgazione;

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

Crescentino, 10 agosto 2022

Il Sindaco
Vittorio Ferrero
Firmato digitalmente